

**REGNO UNITO****Corte suprema, sentenza *Darnley (Appellant) v Croydon Health Services NHS Trust (Respondent)*, [2018] UKSC 50, sulla responsabilità civile del servizio sanitario nazionale conseguente ad azioni del personale non medico**

11/10/2018

Il sig. Darnley era stato aggredito il 17 maggio 2010 ed un amico lo aveva portato al pronto soccorso di un ospedale gestito dall'ente convenuto. Al pronto soccorso, presso cui era giunto alle 20:26, Darnley aveva comunicato al personale all'accettazione di aver subito un trauma cranico, di sentirsi molto male e di avere bisogno di cure mediche urgentemente. Gli era stato risposto che avrebbe dovuto attendere dalle 4 alle 5 ore prima di poter essere visitato. L'identità precisa della donna che gli aveva fornito questa risposta non era stata stabilita: la tabella dei turni indicava due possibili dipendenti, ma nessuna delle due ricordava di aver trattato la richiesta del Darnley. Una delle donne aveva spiegato che, in casi di trauma cranico, solitamente informa i pazienti che verranno visitati per il *triage* entro 30 minuti dall'arrivo, mentre l'altra aveva affermato che comunica loro che il reparto *triage* verrà informato del loro arrivo e che saranno visitati al più presto.

Darnley era tornato a casa 19 minuti dopo l'arrivo presso il pronto soccorso perché si sentiva male. Alle 21:30 aveva fatto chiamare un'ambulanza, che lo aveva riportato allo stesso ospedale presso cui si era recato poco prima. Qui era stato sottoposto ad una TAC, che aveva rilevato la presenza di un grosso ematoma cerebrale. Era stato trasportato presso un altro ospedale, dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alle ore 01:00, ma aveva comunque subito danni cerebrali permanenti che lo hanno reso disabile.

Darnley aveva agito in giudizio contro l'ente convenuto, asserendo che il personale addetto all'accettazione non avesse adempiuto al dovere di diligenza nei suoi confronti, in quanto aveva fornito informazioni lacunose ed errate relativamente al tempo stimato di attesa e non lo aveva sottoposto al *triage*. Il ricorso era stato respinto in primo ed in secondo grado, in base alla motivazione che né il personale all'accettazione né l'ente convenuto avevano alcun dovere circa l'informazione sui tempi stimati di attesa; inoltre, il danno esorbitava dall'eventuale dovere che si fosse riscontrato e, comunque, non vi sarebbe stato alcun nesso causale tra l'eventuale violazione di un dovere di diligenza ed il danno fisico subito.

La Corte suprema ha, invece, accolto il ricorso del Darnley all'unanimità. Il *judgment* è stato redatto da *Lord Lloyd-Jones*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0070-judgment.pdf>.

Ad avviso della massima corte britannica, il caso di specie rientrava pienamente in una categoria consolidata del dovere di diligenza, ovvero quella del dovere sussistente tra, da una parte, i fornitori e gestori di un servizio di cure sanitarie di emergenza e, dall'altra, coloro che vi si recano perché accusano malattie o danni fisici, un dovere che si radica anche prima che questi ultimi ricevano le cure o siano ricoverati. L'obbligo consiste nell'adottare ragionevoli misure affinché non si arrechi danno fisico al paziente.

Nel caso di specie, si era venuto a creare un rapporto di paziente/fornitore di assistenza sanitaria tra il ricorrente e l'ente convenuto nel momento in cui il personale addetto all'accettazione aveva registrato i dati relativi al paziente, con la conseguenza che si applicava il suddetto dovere di diligenza, comprensivo dell'obbligo di adottare ragionevoli misure affinché ai pazienti non vengano fornite informazioni fuorvianti che potrebbero prevedibilmente provocare lesioni fisiche.

Il dovere di diligenza era in capo all'ente convenuto; in questo contesto, non era opportuno distinguere tra personale medico e personale non medico. Il convenuto aveva dato al personale non medico la responsabilità di fungere da primo punto di contatto per le persone che necessitavano di cure mediche; ricadeva, dunque, su questo personale la responsabilità di fornire informazioni accurate circa la disponibilità di tali cure. Le argomentazioni contrarie addotte, legate agli asseritamente elevati costi sociali che sarebbero derivati dal riconoscimento di tale dovere, sono state dalla Corte ritenute esagerate, specie perché tali responsabilità non sono certo nuove per enti quali quello convenuto.

Ci si può attendere, dal personale addetto all'accettazione di un pronto soccorso, che adotti ragionevoli misure al fine di non fornire informazioni fuorvianti circa la disponibilità dell'assistenza medica. In particolare, il comportamento dovrebbe essere valutato secondo il criterio ipotetico delle azioni di un individuo mediamente competente e ben informato che svolge le funzioni dell'accettazione presso un pronto soccorso. Inoltre, fornire risposte alle richieste di informazione circa il normale funzionamento di un pronto soccorso rientra appieno nelle responsabilità di tale personale. Nella specie, le dipendenti di turno erano consapevoli della prassi usuale, ma avevano dato informazioni incomplete e fuorvianti al ricorrente. Un individuo ragionevole, di fronte alla possibilità di dover attendere dalle 4 alle 5 ore prima di poter essere visitato, avrebbe lasciato la struttura. Pertanto, la comunicazione era stata, nella specie, negligente.

Il nesso causale tra la comunicazione ed il danno sofferto dal ricorrente non era interrotto dalla sua uscita dal pronto soccorso. Ciò perché, se egli avesse ricevuto informazioni più accurate circa i tempi stimati di attesa, sarebbe rimasto ad aspettare al pronto soccorso; inoltre, se le sue condizioni fossero peggiorate mentre si trovava nella struttura, sarebbe stato operato prima e non avrebbe subito i gravi danni cerebrali che hanno avuto la conseguenza di renderlo disabile.

*Sarah Pasetto*